



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MANGIMI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO UTILIZZATI NEGLI STABULARI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

(CIG: 7651026264)

CAPITOLATO TECNICO



ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto una procedura di gara finalizzata alla conclusione di un Contratto per la fornitura di mangimi destinati all'alimentazione degli animali da laboratorio utilizzati negli stabulari dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'appalto è costituito da un lotto unico, giacché non può essere suddiviso in più lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto, per ciò che concerne la prestazione ricompresa nel suo ambito, trattasi di una fornitura avente natura omogenea, la cui unitarietà nell'esecuzione da parte di un solo operatore economico favorisce sicure economie di spesa e gestionali.

I tipi di mangime e le quantità indicative oggetto della fornitura sono le seguenti:

TIPO DI MANGIME	QUANTITA'
Mangime Ratti e Topi	Kg. 40.000
Mangime Ratti e Topi riproduttori	Kg. 5.000
Mangime Cavie	Kg. 3.000
Mangime Conigli	Kg. 3.000
Mangime Criceti	Kg. 2.000
Mangime Primati non umani	Kg. 4.500
Mangime irradiato per Topi	Kg. 7.000
Mangime irradiato per Topi nudi	Kg. 1.500
Mangime Polli	Kg. 3.000

Il C.I.G. relativo al presente appalto è il seguente: 7651026264.

ART. 2

OPERATORI ECONOMICI COINVOLTI NEL CONTRATTO

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità del Contratto.

La conclusione del Contratto non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare le forniture definite dal contratto stesso.

La fornitura oggetto del Contratto, sarà remunerata mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti in gara e risultanti dalla scheda per la formulazione dell'offerta.

ART. 3

LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura in parola sarà destinata al Centro Nazionale Sperimentazione e Benessere Animale – BENA, dell’Istituto Superiore di Sanità, sito presso viale Regina Elena n. 291, 00161 Roma.

ART. 4 VALORE COMPLESSIVO E DURATA DELLA FORNITURA

L’importo complessivo del contratto è pari ad **Euro 130.000,00 (centotrentamila/00)** + I.V.A.

In considerazione della natura della fornitura, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI; per la medesima ragione gli oneri della sicurezza, per i rischi da interferenza, sono pari a zero.

Il Contratto, che avrà carattere di somministrazione, avrà una durata di **24 mesi** a decorrere dalla data della prima lettera di ordinazione emessa, fermo restando che ogni lettera di ordinazione non avrà importo inferiore ad euro 2.000,00.

L’Istituto Superiore di Sanità si avvarrà della facoltà di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 REQUISITI MINIMI ESSENZIALI DI AMMISSIONE

L’O.E. (Produttore e/o Distributore) che intende presentare offerta deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi essenziali di ammissione:

- a) la Certificazione attestante l’esistenza di un Sistema di Qualità secondo la normativa europea ISO 9001/2008 o successive modifiche;
- b) L’autorizzazione regionale in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 123/99 (Direttiva 95/69/CEE) e il numero della predetta autorizzazione.

ART. 6 VERIFICA INIZIALE E PERIODICA DELLE CARATTERISTICHE DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA

Gli alimenti presenti in ogni confezione consegnata devono essere esenti da polvere e da frammenti di pellet che costituiscono uno spreco e inoltre devono essere esenti da muffe, sostanze estranee, fermentazione e qualsiasi altra alterazione atta a modificare i normali caratteri organolettici oppure a diminuirne il valore nutritivo.

Le diete devono essere corredate di certificati di analisi forniti dal produttore per i principali contaminanti chimici e biologici, attività antibiotica, micotossine e metalli pesanti, con indicazione dei metodi e dei limiti di rilevabilità, ad esclusione del mangime per polli.

Tali caratteristiche devono risultare riscontrabili alla consegna a seguito di verifica da parte del Responsabile del procedimento.

Nel caso in cui venga contestata da parte del Responsabile del procedimento l'assenza anche di una sola delle caratteristiche richieste, sia pure nei confronti di un solo prodotto, la Società affidataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti contestati.

Nel caso di assenza ripetuta e/o grave degli elementi richiesti, l'Istituto, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

ART. 7

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Per consentire la valutazione delle caratteristiche di cui al criterio n. 1 (dal sub criterio 1.1 al 1.10) e n. 3 (sub criteri n. 3.1 e 3.2) viene richiesta la presentazione di depliant, brochure o schede tecniche esplicative delle suddette caratteristiche.

Mentre per la valutazione del criterio n. 2 (sub criterio n. 2.1) viene richiesta la presentazione di una certificazione e/o un'autodichiarazione.

ART. 8

CONTROLLI SUL PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Durante tutto il periodo contrattuale, il personale riconducibile all'aggiudicatario deve sempre esibire un tesserino di riconoscimento conforme alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008.

Detto personale deve altresì essere munito, a cura dell'aggiudicatario, di idonei dispositivi di protezione individuale per la prevenzione del rischio biologico ai sensi del T.U. 81/08.

È facoltà del Responsabile del procedimento operare verifiche e controlli sulla posizione giuridica, sulla competenza tecnica, sulla qualifica ed abilitazione professionale di ogni lavoratore di cui l'aggiudicatario si avvalga nell'esecuzione del contratto.

Per tutta la durata dell'appalto, il numero di persone utilizzate dall'aggiudicatario deve essere sempre congruo rispetto all'esecuzione della fornitura prevista dal presente Capitolato.

Qualora il Responsabile del procedimento dovesse valutarne l'insufficienza numerica o la carenza professionale, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente provvedere all'inserimento di nuovo idoneo personale aggiuntivo.

In generale, nell'espletamento del contratto, l'aggiudicatario si assume ogni responsabilità connessa al proprio operato professionale e morale esonerandone, di conseguenza, l'Istituto Superiore di Sanità.

ART. 9

ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'OGGETTO DELLA FORNITURA

La Società affidataria, onde garantire la perfetta esecuzione delle preparazioni secondo le esigenze dell'Istituto, si impegna espressamente ad eseguire, durante tutta la durata della fornitura, i controlli sulle sostanze utilizzate nella composizione dei mangimi, ed in particolare eseguirà degli accertamenti:

- sulle caratteristiche qualitative dei mangimi;
- sullo stato di conservazione dei mangimi;
- sull'assenza di germi patogeni sui mangimi;
- sull'assenza di muffe sui mangimi;
- sull'assenza di sostanze in decomposizione sui mangimi.
- sulla quantità di residui presenti nel confezionamento del mangime fornito

Inoltre, la Società affidataria dovrà garantire sul prodotto finito:

- la costanza nella composizione delle partite successive;
- la protezione delle vitamine;
- l'assenza di componenti geneticamente modificati (Regolamento CE 1829/2003 e 1830/2003);
- l'assenza di antibiotici;
- l'assenza di coccidiostatici (nei limiti di tolleranza);
- l'assenza di metalli pesanti (nei limiti di tolleranza);
- l'assenza di estrogeni;
- l'assenza di oli minerali;
- l'assenza di nitriti;
- l'assenza di policlorobifenili;
- l'assenza di micotossine.

ART. 10 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

Le singole partite di mangime di volta in volta consegnate, dovranno essere accompagnate:

- dalla normale etichetta della ditta produttrice indicante la composizione, la data di scadenza (**NON INFERIORE A 5 MESI**) e il lotto di produzione;
- dal certificato di analisi quantitativa e qualitativa, rilasciato da un laboratorio di analisi qualificato per ogni partita fornita;
- Presenza del numero di lotto indicato sui sacchi/etichette e sui certificati analitici
- Presenza sulle etichette, della data di produzione e della data di scadenza, la composizione, i componenti analitici, gli additivi (nutrizionali e tecnologici) e le altre indicazioni secondo le norme comunitarie

L'Istituto si riserva l'insindacabile facoltà di procedere in ogni tempo e momento ad accertare con prove di laboratorio, i requisiti richiesti per i prodotti di volta in volta ordinati e consegnati.

Inoltre, si riserva l'insindacabile facoltà di procedere al controllo delle partite consegnate mediante gli esami chimici, fisici e biologici che riterrà più opportuni.

I singoli ordini dei mangimi saranno effettuati secondo una cadenza non inferiore ai due mesi o comunque da concordare con la Società affidataria, in base alle esigenze specifiche dell'Istituto.

La consegna di tutti i prodotti dovrà avvenire **entro e non oltre 20 (venti) giorni** lavorativi dalla data in cui la Società affidataria ha ricevuto l'ordine da parte dell'Istituto.

I prodotti potranno essere consegnati, franco Istituto, **dalle ore 8.30 alle ore 13.00** di ogni giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) presso l'Edificio 8/piano B dell'Istituto Superiore di Sanità, sito in viale Regina Elena n. 291, 00161 Roma; differenti orari di consegna potranno essere concordati con il personale della segreteria del Centro Nazionale Sperimentazione e Benessere Animale ed approvati dal Responsabile del procedimento.

Eventuali consegne effettuate al di fuori della precitata fascia oraria, non preventivamente concordate, saranno respinte e nessun onere di qualsivoglia natura potrà essere posto a carico dell'Istituto, restando ferma nei confronti dell'operatore economico l'applicazione delle penali previste dall'art.12.

Il trasporto ed il facchinaggio dei mangimi all'interno dei locali di stoccaggio sono a totale carico e cura della Società affidataria che dovrà munirsi della strumentazione adeguata alla consegna del mangime presso l'Edificio 8/piano B dell'Istituto Superiore di Sanità.

ART. 11 VARIAZIONI DELLE QUANTITA'

La variazione di quantità dei mangimi relative ad ogni singola consegna dovrà essere contenuta entro il limite del 10% (dieci per cento) ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni che superino i suddetti limiti dovranno essere espressamente accettate dal Responsabile del procedimento.

ART. 12 INADEMPIENZE E PENALITA'

Per ogni giorno di ritardo/inadempienza nella consegna dei mangimi ordinati – a decorrere dal ventunesimo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'ordinativo – verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto dell'importo complessivo non consegnato nei termini, fino al limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo del lotto stesso.

Superato tale limite l'Istituto potrà esercitare tutte le facoltà derivanti dagli artt. 1218, 1223 e seg. del Codice Civile, nonché dell'art. 1453 dello stesso codice con l'intesa che questa ultima norma potrà essere applicata anche per il caso del solo ritardo nell'adempimento. La penale sopra indicata non sarà applicata se il ritardo nella consegna dipenderà da impedimenti dovuti a cause di forza maggiore che dovranno, comunque, essere portati tempestivamente a conoscenza dell'Istituto.

ART. 13 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte di ogni lettera ordine di fornitura di mangimi, l'Operatore economico sottoscrittore del Contratto, dovrà emettere apposita fattura elettronica posticipata intestata all'Istituto Superiore di Sanità.

Su ogni fattura dovranno risultare in maniera inequivoca:

- Gli estremi del Contratto (Repertorio, Fascicolo, data, n. CIG);
- gli estremi della lettera ordine di fornitura (numero, data, ecc.);
- il Codice Univoco Ufficio (BLEIS3).

Oltre al Codice Univoco Ufficio suddetto, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sulla medesima fattura dovrà, altresì, essere riportato la seguente dicitura: "L'Istituto Superiore di Sanità figura tra i soggetti a cui si applica l'art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 e s.m.i. (c.d. "split payment")".

I prezzi unitari offerti si intendono applicabili a qualsiasi quantità – anche minima – e comprendono ogni spesa per materiali, trasporto, spese generali ed utili per il fornitore.

I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. A tale proposito, si precisa che il certificato di regolare esecuzione suddetto dovrà essere emesso e confermato dal RUP, fermo restando che l'emissione dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla bolla di consegna, previa emissione di fattura elettronica posticipata.

In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi che verrà corrisposto sarà pari a quello riconosciuto quale interesse legale dalla normativa vigente. Sono fatte salve le situazioni impeditive al pagamento, quali l'attestazione di non regolare esecuzione, la fatturazione anticipata rispetto all'espletamento della prestazione, ovvero per cause non dipendenti dall'Amministrazione quali ad esempio gli errori nella fatturazione.

ART. 14

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

In esecuzione del D.Lgs. 81/2008 l'aggiudicatario prenderà atto, rilasciandone certificazione, delle misure di prevenzione e protezione dei rischi dell'attività lavorativa oggetto della fornitura ed, altresì, coordinerà gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dei rischi con quelli dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'aggiudicatario resta comunque responsabile dei rischi specifici connessi alla propria attività.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche.

ART. 15

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed

integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e ai luoghi di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro di cui ai due precedenti capoversi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Sono a totale carico dell'aggiudicataria gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziale e previdenziale nei confronti del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, e ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone o cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 16

DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 17

SUBAPPALTO

In ragione della natura particolare della fornitura il subappalto non è ammesso.

ART. 18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ciascun operatore economico sottoscrittore del Contratto è tenuto ad assicurare, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente procedura.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i.

L'Operatore economico sottoscrittore del Contratto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale modifica riguardante sia i dati relativi al conto corrente dedicato, sia i soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato stesso.

ART. 19
CAUZIONI

A garanzia dell'offerta presentata l'operatore economico che partecipa alla gara dovrà costituire - nei modi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 - una cauzione provvisoria pari al 2 % per la procedura di gara in parola.


In sede di sottoscrizione del Contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20
RISOLUZIONE E RECESSO

Troverà applicazione quanto stabilito dagli articoli 108 e 109, d.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione o recesso, l'Istituto si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 d.lgs. citato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Mauro Valeri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Valeri', written in a cursive style.